

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERNARDINETTI, CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1963

Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo (legge 21 febbraio 1963, n. 358) con cui è stato concesso l'assegno straordinario a vita agli ex combattenti viventi decorati di medaglia d'oro al valor militare risponde, senza dubbio, ad un criterio valutativo, in cui l'aspetto economico dell'alto riconoscimento morale e patriottico è stato posto nella dovuta evidenza al fine di liberare — per quanto possibile — il decorato della massima onorificenza militare, da ogni quotidiano assillo e dalle eventuali ristrettezze.

Ciò perchè è indiscutibile che i rappresentanti del più alto eroismo, espressione e simbolo del valore e del sacrificio al servizio della Patria, debbano essere posti in condizioni di mantenere un decoroso tenore di vita, confacente ai meriti acquisiti e all'esemplare carico di virtù di cui essi sono depositari.

Ma, se questi sentimenti hanno sostenuto il legislatore nel predisporre il cennato provvedimento con il quale è stato concesso un assegno di un milione di lire annuo a favore dei decorati viventi di medaglia d'oro,

è evidente che la mancata inclusione nel provvedimento stesso dei familiari di coloro che — meno fortunati dei commilitoni rientrati nelle loro case, meritando la massima decorazione — sacrificarono contemporaneamente la vita in un generoso slancio di amore e di fede, debba ascriversi ad una involontaria omissione.

Nessun'altra ipotesi è in proposito formulabile, perchè il riconoscimento della Patria verso coloro che sono giustamente indicati come l'espressione massima delle benemerenze e delle virtù militari e civili non può considerarsi completo e non rappresenta per intero la gratitudine della Nazione, senza l'inclusione, nel riconoscimento stesso, dei familiari dei Caduti decorati di medaglia d'oro « alla memoria », ai quali è rimasto il doloroso ma onorifico mandato di rappresentare i Caduti medesimi nei confronti del Paese e quindi della comunità.

Oltre a ciò è poi da considerare che l'esistenza che attualmente vivono i predetti, in possesso soltanto di una anacronistica pensione di guerra e di un irrisorio assegno per

la decorazione concessa ai loro congiunti, merita senz'altro una più equa tutela e un più adeguato onore. È infatti normale il verificarsi di casi, mai abbastanza deplorabili, di genitori, di vedove, di orfani e di collaterali inabili, per i quali la sventura del lutto è accompagnata dalla quotidiana amarezza determinata dal grave disagio economico che li assilla e che li pone in una condizione, umiliante per loro, ma disonorevole per la Nazione.

Riteniamo a tal proposito precisare che il « Corriere della Sera » del 29 dicembre 1962 ha appunto pubblicato la penosa notizia riguardante la vecchia madre di un glorioso combattente morto sul campo di battaglia, costretta a portare al Monte dei Pegni la medaglia d'oro concessa alla memoria del proprio figlio.

Simili episodi, purtroppo rispondenti ad una dura e tragica realtà, dovrebbero far meditare tutto il popolo italiano e, specialmente, i responsabili della cosa pubblica del nostro Paese.

In tale fiducia e confortati dalla favorevole disposizione espressa più volte per iscritto dal Ministro della difesa, che ha anche assicurato l'avvenuto intervento del proprio Dicastero per l'estensione del beneficio di che trattasi ai familiari dei Caduti decorati di medaglia d'oro « alla memoria », sot-

toponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, esprimendo nel contempo la certezza che il Parlamento italiano provvederà sollecitamente a rendere giustizia ad una così benemerita categoria di cittadini il cui numero, già ridotto, di 1.900 unità, andrà sempre più ad assottigliarsi per la legge fatale del tempo, trattandosi, per la maggior parte, di persone in stato di avanzata età e minate nella salute, resa precaria da tanti dolori e da tante privazioni.

L'esiguità di tale eletta schiera e la descritta circostanza della spesa ad essi relativa, ora prevista in lire 1.900 milioni annui, posta in rapporto alla progressiva riduzione del numero dei beneficiari, sono elementi che stanno a dimostrare la possibilità della adozione del proposto provvedimento anche tenendo conto, in modo preminente, della preoccupazione derivante dall'aspetto puramente economico dello stesso.

Nessuna perplessità può peraltro sussistere ove si consideri — come è doveroso fare — l'alto significato morale che il provvedimento stesso viene ad assumere di fronte al Paese, quale atto di equa sanatoria, valutando che la concessione proposta non è che una semplice estensione di un beneficio originariamente inscindibile per i singoli soggetti di diritto egualmente abilitati a fruirla, già assegnato agli ex combattenti viventi decorati di medaglia d'oro al valor militare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto — per il medesimo titolo — dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1963-64, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.